

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Enzo Migliorini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Campinoti Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Canessa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142.

La stessa:
 è soggetta al controllo preventivo di legittimità ex art. 45, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142;

non è soggetta al controllo preventivo di legittimità come da dichiarazione in atti e diviene esecutiva decorsi n. 10 giorni dalla data odierna.

Certaldo, 04.08.1995

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Canessa

è ripubblicata in data odierna all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, c. 1, L. 142/90.

Certaldo, 29 AGO, 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni Venti:
 dal ricevimento della stessa da parte del Co.Re.Co. in data 7 AGO, 1995;

dal ricevimento, da parte del Co.Re.Co., dei chiarimenti e/o elementi integrativi, forniti con n. del in data

Certaldo, 28 AGO, 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Decisione n. del

Firenze,

IL PRESIDENTE

f.to

La presente deliberazione è stata:
 Revocata con atto n. del
 Modificata con atto n. del

Certaldo,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 04.08.1995

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Prot. n. 11623

Certaldo, 04.08.1995

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovanta cinque e questo giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 9,30, nella Sala Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria di 1 convocazione, seduta pubblica (omissis il verbale)

DELIBERAZIONE

N. **61**
del
29 LUG, 1995

OGGETTO:

COMMERCIO - Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere ed estetista - Deliberazione n. 151/C.C. del 30.10.91 - Modifica.

Sono presenti, a questo punto, dei n. 20 assegnati al Comune, n. 15 consiglieri come segue:

Migliorini Enzo
Campinoti Andrea
Luschi Sergio
Ramerini Alessandro
Corsi Andrea
Dei Mauro
Masi Patrizia
Giorgi Roberto
Veracini Daniela
Salvadori Edi
ed il Sindaco Rosalba Spini

Presenti	Absenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Chesi Ilario
Carpitelli Carla
Guazzini Marco
Bellucci David
De Matteis Marcello
Masini Marcello
Lucii Maria Assunta
Signorini Andrea
Ciampolini Filippo
Nencioni Andrea

Presenti	Absenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	

PRESIEDE l'adunanza il sig. Enzo Migliorini - Consigliere Anziano
PARTECIPA il segretario generale reggente Dott.ssa Rosella Canessa
incaricato della redazione del presente verbale.
SCRUTATORI: Carpitelli Carla - Masini Marcello - Chesi Ilario

OGGETTO: Commercio - Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere ed estetista - Deliberazione n. 151/C.C. del 30.10.91 - Modifica.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto, sulla base del seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'applicazione delle norme sul trasferimento di sede delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, contenute nel regolamento comunale deliberato dal C.C. con atto n. 151 del 30.10.91, esecutivo, hanno determinato notevoli problemi a diversi imprenditori interessati ad una diversa collocazione dei propri esercizi;

Preso atto che la commissione comunale per le attività in questione si è espressa più volte nel senso di addivvenire ad una modifica del regolamento citato per quanto riguarda le norme sul trasferimento di sede, per fare sì che si conceda la maggior libertà possibile agli esercizi con anzianità maggiore di cinque anni;

Ritenuto che una maggiore facilità di spostamento delle attività in questione non vanifichi gli intenti programmati dello strumento normativo comunale sopra citato e sia comunque coerente con la legislazione regionale e statale vigente in materia;

Visto il parere favorevole della competente commissione comunale espresso nella seduta del 03.03.95, circa la proposta di modifica al regolamento sotto riportata;

Visto, altresì, il parere favorevole della Commissione Provinciale per l'Artigianato in merito alle modifiche da apportare;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142;

D E L I B E R A

di modificare il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista deliberato con provvedimento del C.C. n. 151 in data 30.10.91, così come segue:

- 1) art. 4 comma 2° - togliere il riferimento all'art. 19 comma 6° fra parentesi;
- 2) art. 17 - aggiungere dopo il 2° comma, il seguente 3° comma: "Gli esercizi autorizzati a svolgere l'attività da almeno 5 anni possono essere trasferiti in deroga alla distanza minima di cui al precedente punto a).";
- 3) art. 17 punto a) - aggiungere di seguito: ", fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.17 (in caso di aggiunta di tipologia per trasferimento)";
- 4) sostituire l'art. 19 con il seguente:

art. 19

DISTANZE CHE DEVONO INTERCORRERE TRA ESERCIZI DELLA STESSA TIPOLOGIA

Ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi o per trasferimento di quelli esistenti autorizzati da meno di 5 anni saranno osservate le seguenti distanze dagli esercizi della stessa tipologia:

- Parrucchieri m1. 300
- Barbieri m1. 400
- estetisti m1. 400

I soggetti autorizzati ed in attività che si associano formando un nuovo soggetto giuridico (società, cooperativa..) possono ottenere la nuova autorizzazione rispettando le seguenti distanze dal più vicino esercizio della stessa tipologia:

- Parrucchieri m1. 150
- Barbieri m1. 200
- Estetisti m1. 200

Si prescinde dalle distanze di cui al precedente comma nel caso in cui i soggetti che si associano siano in attività da almeno 5 anni.

Si deroga alle distanze sopra indicate nel caso previsto dall'art. 4 comma 2°, sempreché vi sia l'assenso delle imprese interessate.

Le distanze di cui al presente articolo saranno misurate in linea d'aria su carta topografica in scala 1:2000.

MDM CHIEDENDO ALCUNO la parola la deliberazione viene approvata, nel testo proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svolta per scrutinio palese, con il seguente risultato controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI.....n. 16 VOTANTI.....n. 16

VOTI FAVOREVOLI.....n. 16

VOTI CONTRARI.....nessuno